

# Decreto Milleproroghe 2012: l'impatto sul rapporto di lavoro

Pietro Gremigni *Consulente aziendale*



*Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legge di fine anno con il quale sono state disposte alcune proroghe di termini scadenti il 31 dicembre 2011*

## **Decreto legge 29.12.2011, n. 216**

*(G.U. 29.12.2011, n. 302)*

**Oggetto:** Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Di seguito riportiamo le principali proroghe attinenti al rapporto di lavoro con l'indicazione del relativo articolo della norma.

### **Pubblico impiego (art. 1)**

Viene prorogato al 31 dicembre 2012 il termine che le amministrazioni dello Stato hanno per assumere a tempo indeterminato personale nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Stesso termine viene imposto agli enti di ricerca pubblici per procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive.

Il termine per assumere personale in sostituzione di quello cessato, entro il limite del 20% delle cessazioni, è stato prorogato al 31 luglio 2012.

L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

### **Ammortizzatori sociali (art. 6)**

La norma dispone la proroga di una serie di ammortizzatori sociali quali:

1) l'indennità di disoccupazione in deroga fino a tutto il 2012 (nel limite di 12 milioni di euro) per i

lavoratori assunti con la qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali ovvero, in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (art. 19, comma 1, lett. c) legge n. 2/2009);

2) l'erogazione, anche nel 2012, a tutti i beneficiari della disoccupazione in deroga (art. 1 legge n. 2/2009) in caso di sospensione dell'attività per crisi, e non destinatari di ammortizzatori ordinari, di un trattamento equivalente a quello dei destinatari degli ammortizzatori in deroga pari all'80% della retribuzione. Tale misura è stata già

prorogata al 31 marzo 2011 dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (cd. decreto Milleproroghe 2010); e, successivamente, con Dpcm 25 marzo 2011, è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011;

3) l'erogazione per tutto il 2012 di una indennità *una tantum* pari al

30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: operino in regime di monocomittenza; abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; risultati accreditato, presso la predetta Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno; risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata.

*Indennità di disoccupazione in deroga per apprendisti anche per il 2012*

### **Lavoro occasionale accessorio (art. 6, c. 2)**

Viene confermata a tutto il 2012 la possibilità di

instaurare rapporti di lavoro occasionale accessorio in qualsiasi settore a favore:

- 1) dei titolari di contratti part time, con esclusione dello stesso datore di lavoro;
- 2) nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, dei percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

### **Professione intramuraria (art. 10, c. 3)**

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, in attesa degli interventi regionali, sarà garantita fino al 31 dicembre 2014 in base ai provvedimenti statali già adottati e in particolare della legge n. 120/2007. Ciò per permettere a tutte le Regioni l'attuazione degli specifici compiti stabiliti da un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per consentire l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione della suddetta attività dei medici.

Ricordiamo che la legge n. 120/2007 pone una serie di adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del Ssn di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende e con modalità che assicurino:

- il controllo dei volumi prestazionali (che non devono superare, globalmente, quelli eseguiti nell'orario di lavoro);
- la riscossione diretta degli onorari da parte delle Aziende;
- la separazione dell'attività istituzionale da quella intramuraria in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

### **Prevenzione incendi (art. 15, c. 7)**

Il termine entro cui le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 per adeguarsi alla normativa antincendio è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, qualora non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.

In caso di omessa presentazione della domanda, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive, si applicano le sanzioni previste.

### **Riscossione imposte (art. 29)**

Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 alle società partecipate dalla Riscossione Spa ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 dicembre 2013.

### **Partite Iva cessate (art. 29)**

I titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo possono sanare la violazione versando, entro il 31 marzo 2012, un importo pari alla sanzione minima da 516 a 2.065 euro ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

### **770 mensile**

Il termine di decorrenza stabilito dal comma 1 dell'articolo 44-*bis* della legge n. 326/2003 concernente la dichiarazione mensile dei sostituti di imposta, è prorogato al mese di gennaio 2014, previa sperimentazione, a partire dall'anno 2013, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle Entrate e l'Inps.

### **Addizionale all'Irpef (art. 29)**

Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23% e le maggiorazioni già vigenti si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23%.

### **Sospensione adempimenti per calamità naturali (art. 29)**

È stata disposta la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012, nei confronti:

- 1) dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province di La Spezia e Massa Carrara;
- 2) dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della Provincia di Genova.

Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree.